



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 23 OTTOBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di ottobre, presso la Casa dello sportivo sita a Cervignano del Friuli, in piazzale Lancieri d'Aosta, s.n., è convocata l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione di Promozione Sociale denominata "Università per la Terza età Città di Cervignano e Bassa friulana". La prima convocazione, prevista alle ore 06.00 dello stesso giorno, è andata deserta mentre alla seconda convocazione, prevista alle ore 10.00, hanno partecipato 42 soci.

L'ordine del giorno prevede:

- Illustrazione ed approvazione del nuovo statuto associativo in conformità alle disposizioni del DL 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 10.25, dopo aver espletato tutte le disposizioni previste dalle norme anti Covid 19 (controllo della temperatura, igiene delle mani, registrazione, distanza e mascherina). Nei fogli che si conservano agli atti e che non si allegano al presente verbale sono riportati i nominativi dei soci presenti in proprio e per delega.

Presiede la riunione la Presidente della associazione, la signora Irina Coretti, mentre funge da segretario il signor Giorgio Titotto.

La Presidente dopo aver illustrato ai presenti le motivazioni della necessità di adottare il nuovo statuto sociale, chiede al signor Giorgio Titotto di leggere integralmente lo statuto sociale che intendiamo adottare.

Il signor Giorgio Titotto legge integralmente lo statuto. Al termine della lettura, la Presidente Irina Coretti dichiara aperta la discussione. Prende la parola la socia Gabriella Burba che pone questi quesiti: con quali criteri si può escludere l'ammissione di un socio e se un volontario può non essere socio dell'associazione e se un socio che non paga la quota sociale può considerarsi ancora socio; anche il socio Severino Alcide Gratton interviene chiedendo come si farà a candidarsi per la carica di Presidente direttamente in assemblea. La Presidente risponde alle domande dei soci intervenuti precisando che per quanto riguarda l'esclusione di un socio alla presentazione della domanda si provvederà a una norma interna di comportamento che verrà sottoposta all'approvazione della prossima assemblea. In merito alle altre due domande della socia Gabriella Burba, la Presidente risponde affermativamente per entrambe. Circa la questione sollevata dal socio Severino Alcide Gratton, la Presidente prevede anche per questo punto la stesura di una procedura da sottoporre all'approvazione della prossima assemblea.

Non essendo altre richieste di chiarimento, la Presidente pone in votazione il nuovo statuto per l'approvazione e per l'autorizzazione a dar corso alle registrazioni previste dalle norme di legge in vigore. La votazione che segue approva, per alzata di mano, all'unanimità, l'adozione del nuovo statuto sociale come da copia allegata al presente verbale e da mandato alla Presidente di provvedere alle registrazioni previste.

Non essendo altro in discussione la seduta è tolta alle ore 12.20.



Cervignano del Friuli, 23 ottobre 2020

Il segretario
Giorgio Titotto



La Presidente
Irina Coretti



Registrato a Cervignano del Friuli il 30 SET. 2021
al n. 1985 Serie 3 Ilquinti € ESANTE



IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tonazzi



* Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca



Allegato al presente verbale copia dello statuto



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Università per la terza età Città di Cervignano e Bassa Friulana", ~~d'ora in avanti~~ denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Cervignano del Friuli (UD) e con durata illimitata.

La denominazione si intende automaticamente integrata con l'acronimo APS alla data di iscrizione dell'associazione nel RUNTS; pertanto, solo da tale data potrà essere utilizzata la denominazione "Università della Terza Età Città di Cervignano e Bassa Friulana - APS" sul sito, nella corrispondenza, nei rapporti con i terzi e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, asindacale e aconfessionale ed esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/17, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati: detta at-



attività si esplica nella organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/17. Questo si realizza attraverso: la promozione e la valorizzazione culturale e sociale, iniziative di natura culturale, ricreativa e di aggregazione e incontro, l'attuazione di servizi per lo svolgimento di tali attività, favorendo lo svolgersi dell'attività associativa in un ambiente propenso ed idoneo per reciproci scambi di idee e di conoscenze, mediante corsi, laboratori, convegni, conferenze, mostre, visite d'istruzione, manifestazioni, pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative per lo sviluppo della formazione e per il confronto tra culture generazionali diverse; lo svolgimento di attività culturali in gestione diretta, oppure stipulare convenzioni con altre associazioni o enti pubblici o privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie



attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro ammessi non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale ammesse.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle





deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;



- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali



o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente.

ART. 7





(Assemblea)

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati o con lettera circolare con affrancatura ordinaria inviata al domicilio per i soli soci privi di strumenti o sistemi di comunicazione digitale personali. La convocazione avviene anche mediante affissione di avviso presso la sede sociale nonché mediante comunicazione sul sito internet dell'associazione e sui sistemi di comunicazione sociale che l'associazione abitualmente utilizza.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la

Unione Provinciale di Udine
Sigaretto del F.

necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla maggioranza del consiglio direttivo.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre





quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi motivi, con deliberazione motivata.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;





- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati dall'assemblea per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili per un numero massimo di tre mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nella prima riunione successiva all'assemblea di nomina, il consiglio direttivo nomina, nel proprio ambito, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina e subordinatamente all'operatività dello stesso, chiedono l'eventuale iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6





dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio -  compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.





Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Segretario e Tesoriere)

Il segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione, nella sede sociale, della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del consiglio direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal consiglio direttivo.

Il tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal consiglio direttivo.

ART. 11

(Patrimonio ed esercizio finanziario)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 12



(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dalla assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15



(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a stylized, cursive mark, and the bottom signature is a more complex, flowing cursive script.



le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 18





(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Titot

Giuseppe Corbelli

Registrato a Cervignano del Friuli //

30 SET. 2021

Allegato A all'Atto n. 1985 Serie 3

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tonazzi

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca



Handwritten initials and signature on the right margin.

